

**ADDENDUM ALLA PROCEDURA PER IL TRATTAMENTO DELLE IRREGOLARITÀ
E PER ISTITUIRE MISURE ANTIFRODE EFFICACI E PROPORZIONATE**

-

**PROCEDURA PER LA RESTITUZIONE E RECUPERO DELLE SOMME NON
DOVUTE
PER LA GESTIONE DEL CIRCUITO 1 E DEL CIRCUITO 2 DEGLI ORGANISMI
INTERMEDI**

Sommario

Principali abbreviazioni.....	3
Elenco delle revisioni	3
Premessa.....	5
1. RESTITUZIONE DELLE SOMME NON DOVUTE DA PARTE DELL'ENTE ATTUATORE	6
1.1 Restituzione delle somme erogate in acconto e non utilizzate.....	6
1.2 Restituzione delle somme non ammissibili a seguito di verifica	6
1.3 Recupero pagamenti indebiti indennità di tirocinio	7
2. MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO	10
2.1. Registrazione e monitoraggio delle restituzioni da parte degli Enti	10
2.2. Registrazione e monitoraggio delle restituzioni da parte dei destinatari	11

Principali abbreviazioni

AdG	Autorità di Gestione
ANPAL	Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
OI	Organismo Intermedio
IGRUE	Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
PAR	Piano di Attuazione Regionale
PON IOG	Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani

Elenco delle revisioni

Versione	Data	Principali modifiche
Vs 1	gennaio 2018	Prima versione
Vs 2	giugno 2018	Revisione della procedura per distinguere su richiesta delle Regioni/OOII tra Circuito 1 e Circuito 2

Premessa

Il presente documento intende dettagliare, ad uso principalmente degli Organismi Intermedi del PON IOG per gli interventi sostenuti dai PAR, le procedure operative per la restituzione delle somme, erogate agli Enti attuatori o ai soggetti destinatari delle misure, non dovute nell'ambito dei PAR Garanzia Giovani e il loro monitoraggio, indicando nel dettaglio fasi, soggetti responsabili e modalità operative.

Tale procedura intende disciplinare le procedure di restituzione delle somme non dovute sia per i casi in cui gli Organismi Intermedi abbiano scelto di adottare il “circuito finanziario 1” per la gestione delle risorse attribuite dal PON IOG (le Regioni/PA utilizzano la loro dotazione finanziaria messa a disposizione tramite il sistema finanziario IGRUE per effettuare i pagamenti in favore dei beneficiari) sia per i casi in cui gli Organismi Intermedi abbiano scelto di adottare il “circuito finanziario 2” per la gestione delle risorse attribuite dal PON IOG (le Regioni/PA effettuano i pagamenti ai beneficiari direttamente, per il tramite delle proprie procedure di bilancio, ricevendo la dotazione sui conti di tesoreria regionali).

Nello specifico, il presente documento si propone di fornire indicazioni circa le procedure connesse:

1. alla restituzione, da parte dell'Ente attuatore, delle somme erogate in acconto che risultano non utilizzate;
2. alla restituzione, da parte dell'Ente attuatore, delle somme che risultano non ammissibili a seguito di verifica;
3. alla restituzione, da parte del destinatario del tirocinio, delle somme erogate ma non dovute;
4. al monitoraggio delle procedure attivate.

Il presente documento rappresenta uno strumento *in progress* suscettibile di aggiornamenti ed integrazioni a seguito di eventuali cambiamenti del contesto normativo e procedurale, della definizione del quadro di riferimento per l'attuazione del PON e in relazione alla P06 “Procedura per il trattamento delle irregolarità e per istituire misure antifrode efficaci e proporzionate”, ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013, All. XIII, par. 1.iii), 3.A.vi) e del Reg. di Esecuzione (UE) 1011/2014, All. III, par. 2.2.3.9, 2.2.3.10, 2.4.1, 2.4.2 e Reg. delegato (UE) 1970/2015”.

Essa tiene infatti conto di quanto indicato, in relazione a ritiri, recuperi e irregolarità, in particolare:

- a. Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio – RDC;
- b. Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- c. Regolamento delegato (UE) 1970/2015 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità;
- d. Regolamento delegato (UE) 568/2016 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri.

1. RESTITUZIONE DELLE SOMME NON DOVUTE DA PARTE DELL'ENTE ATTUATORE

1.1 Restituzione delle somme erogate in acconto e non utilizzate

La procedura si applica nel caso di somme erogate in acconto che risultano non utilizzate nell'ambito del progetto da parte dell'Ente attuatore. Si descrive, di seguito, il procedimento per il recupero delle somme in acconto e non utilizzate e le competenze in capo agli Organismi Intermedi.

L'OI dovrà trasmettere, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, o via PEC, la richiesta di restituzione delle somme in acconto e non utilizzate, indirizzata all'Ente attuatore e, per opportuna conoscenza, all'AdG e al MEF – IGRUE - Ufficio IX. La comunicazione dovrà contenere le seguenti informazioni (per semplificare l'iter si allega un modello di lettera – Allegato 1):

1. la descrizione dell'operazione per la quale si richiede la restituzione dell'importo erogato, ed in particolare: PON, l'Organismo Intermedio responsabile, la misura, l'identificativo dell'operazione, l'Ente attuatore (Codice Fiscale/Partita IVA);
2. la motivazione sottesa alla restituzione;
3. le coordinate bancarie del conto MEF – IGRUE su cui effettuare i versamenti;
4. l'importo della quota capitale (distinta per FSE e/o FdR) relativa alle somme da restituire, dettagliato per misura e con l'indicazione delle eventuali compensazioni operate;
5. la data entro cui deve essere effettuato il versamento, di norma non superiore a 60 giorni solari. Oltre tale termine per la restituzione, l'Organismo Intermedio dovrà attivare le procedure di recupero coattivo indicando gli interessi legali e di mora (eventualmente distinti in quote IOG, FSE e FdR). Anche tale richiesta dovrà essere inviata in conoscenza all'AdG. Nel caso del circuito 1 la richiesta va trasmessa anche al MEF-IGRUE. Nella causale del versamento l'Ente attuatore dovrà specificare che si tratta di interessi restituiti in favore dell'intervento PON Iniziativa Occupazione Giovani Regione/PA;
6. le modalità di inoltro della ricevuta del versamento effettuato. L'Ente attuatore dovrà trasmettere all'Organismo Intermedio e all'Autorità di Gestione e, nel caso del circuito 1 anche al MEF-IGRUE, copia dell'avvenuto versamento delle somme erogate in acconto e non utilizzate.

Il versamento dovrà essere effettuato

- nel caso del Circuito 1 sulla contabilità speciale n. 5951 – intestata a ANPAL – Fondi – UE-FdR-L.183/87 codice - IBAN IT92T0100003245348200005951. L'ANPAL riverserà le somme recuperate nella disponibilità degli Organismi Intermedi;
- nel caso del Circuito 2 sulla contabilità regionale.

L'Organismo Intermedio dovrà monitorare lo stato delle procedure di recupero, come descritte al paragrafo 2 del presente documento.

1.2 Restituzione delle somme non ammissibili a seguito di verifica

La presente procedura si applica nel caso di somme ritenute non ammissibili a conclusione delle attività di verifica (controlli di I livello, controlli di II livello o altre verifiche da parte di organismi di controllo nazionali e comunitari).

Per la restituzione delle somme non ammissibili eventualmente già erogate, l'OI verifica la possibilità di effettuare la deduzione dell'importo applicando, del caso, le modalità di seguito indicate:

1. detrazione di tutto o parte dell'importo da recuperare da quello/i dovuto/i a saldo per altre Misure nell'ambito dello stesso progetto;
2. detrazione di tutto o parte dell'importo da recuperare dai pagamenti successivi dovuti allo stesso beneficiario/soggetto attuatore nell'ambito dello stesso avviso;
3. detrazione di tutto o parte dell'importo da recuperare dai pagamenti successivi dovuti allo stesso beneficiario/soggetto attuatore nell'ambito di avvisi diversi.

Nell'ipotesi in cui la deduzione non sia possibile, si descrive, di seguito, il procedimento per il recupero delle somme in acconto e non utilizzate e le competenze in capo agli Organismi Intermedi.

L'OI dovrà trasmettere, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, o via PEC, la richiesta di restituzione delle somme ritenute non ammissibili a seguito di verifica, indirizzata all'Ente attuatore e, per opportuna conoscenza, all'AdG e al MEF – IGRUE - Ufficio IX. La comunicazione dovrà contenere le seguenti informazioni (per semplificare l'iter si allega un modello di lettera – Allegato 2):

1. la descrizione dell'operazione per la quale si richiede la restituzione dell'importo erogato e ritenuto non ammissibile, ed in particolare: PON, l'Organismo Intermedio responsabile, la misura, l'identificativo dell'operazione, l'Ente attuatore (Codice Fiscale/Partita IVA);
2. la motivazione sottesa alla restituzione;
3. le coordinate bancarie del conto MEF – IGRUE su cui effettuare i versamenti;
4. l'importo della quota capitale (distinta per FSE e/o FdR) relativa alle somme da restituire, dettagliato per misura e con l'indicazione delle eventuali compensazioni operate;
5. la data entro cui deve essere effettuato il versamento, di norma non superiore a 60 giorni solari. Oltre tale termine per la restituzione, l'Organismo Intermedio dovrà attivare le procedure di recupero coattivo indicando gli interessi legali e di mora (eventualmente distinti in quote IOG, FSE e FdR). Anche tale richiesta dovrà essere inviata in conoscenza all'AdG. Nel caso del circuito 1 la richiesta va trasmessa anche al MEF-IGRUE. Nella causale del versamento l'Ente attuatore dovrà specificare che si tratta di interessi restituiti in favore dell'intervento PON Iniziativa Occupazione Giovani Regione/PA;
6. le modalità di inoltro della ricevuta del versamento effettuato. L'Ente attuatore dovrà trasmettere all'Organismo Intermedio, all'Autorità di Gestione e, nel caso del circuito 1 anche al MEF-IGRUE, copia dell'avvenuto versamento delle somme erogate in acconto e non utilizzate.

Il versamento dovrà essere effettuato

- nel caso del Circuito 1 sulla contabilità speciale n. 5951 – intestata a ANPAL – Fondi – UE-FdR-L.183/87 codice - IBAN IT92T0100003245348200005951. L'ANPAL riverserà le somme recuperate nella disponibilità degli Organismi Intermedi;
- nel caso del Circuito 2 sulla contabilità regionale.

L'Organismo Intermedio dovrà monitorare lo stato delle procedure di recupero, come descritte al paragrafo 2 del presente documento.

1.3 Recupero pagamenti indebiti indennità di tirocinio

La presente sezione richiama la procedura di recupero degli indebiti trasmessa dall'AdG con nota prot. 6957 dell'11 maggio 2017 agli Organismi Intermedi del PON IOG convenzionati con l'INPS per l'erogazione dell'indennità di tirocinio.

La Convenzione in tema di pagamento dell'indennità di tirocinio, nell'ambito del Programma Iniziativa Occupazione Giovani, ed i relativi addendum, stabiliscono che compete alle Regioni il recupero di somme indebitamente erogate dall'INPS, in funzione di ente pagatore.

Tanto premesso, l'INPS deve necessariamente essere parte del processo di recupero, dovendo effettuare gli adempimenti contabili e fiscali di propria competenza.

Infatti, nel caso di recupero di indennità di tirocinio non dovute, attivato da parte della Regione, l'INPS deve essere tempestivamente informata dell'avvio dell'azione di recupero, per cancellare il pagamento disposto ed effettuare le conseguenti operazioni di competenza in qualità di sostituto di imposta; infine, sarà compito dell'Istituto restituire l'informazione della conclusione del procedimento alla Regione, anche attraverso l'invio di una nuova attestazione dei pagamenti contenente solo ed esclusivamente gli estremi delle domande per le quali è stato effettuato il recupero disposto dalla Regione.

Pertanto, di seguito si rappresentano le specifiche da seguire per le attività di recupero, in modo da garantire l'uniformità del processo e il rispetto delle competenze delle amministrazioni coinvolte.

E' opportuno premettere che la soluzione prospettata di seguito è relativa al recupero delle sole indennità di tirocinio erogate su disposizione delle Regioni con fondi PON IOG e D.L. 76 del 2013, poi risultate non dovute.

In via preliminare ed in riferimento all'importo da richiedere al tirocinante, si ricorda che l'Istituto, in qualità di sostituto di imposta, potrebbe aver applicato delle trattenute fiscali sull'importo dell'indennità di tirocinio trasmesso dalla Regione. Pertanto, sarà necessario porre particolare attenzione alla corretta individuazione dell'importo da recuperare, seguendo le istruzioni di seguito riportate.

La Regione dovrà verificare se vi sia una differenza tra l'importo erroneamente comunicato all'Istituto e quello erogato da quest'ultimo, risultante nella attestazione dei pagamenti disposti. In tal caso, dovrà accertare, presso la Direzione Regionale INPS competente, che tale differenza di importo sia dovuta esclusivamente all'applicazione della tassazione.

A seguito di tale controllo, in sede di notifica dell'indebito al tirocinante potranno verificarsi due ipotesi per cui la Regione dovrà, alternativamente, notificare al tirocinante l'indebito, richiedendone la restituzione:

1. dell'importo al netto dell'IRPEF, nel caso in cui il recupero delle somme indebite e la restituzione delle stesse sia avvenuto nello stesso anno in cui è stato disposto il pagamento;
2. dell'importo dell'indennità di tirocinio al lordo dell'IRPEF (ovvero quello trasmesso all'Istituto per il pagamento) se la somma indebita è stata corrisposta negli anni precedenti a quello in cui viene richiesto il recupero.

Si sottolinea che, nelle ipotesi di comunicazione di domande di pagamento di indennità di tirocinio da parte della Regione, liquidate dall'INPS tramite il bonifico domiciliato, preliminarmente la Regione invierà alla Direzione Regionale INPS l'elenco degli indebiti; la Direzione Regionale restituirà alla Regione l'elenco, indicando i casi in cui la somma è ancora in sua disponibilità, in quanto non ritirata dal destinatario presso l'ufficio pagatore e da quest'ultimo riaccreditata all'INPS. In questi casi, ovvero quando l'indebito ha ad oggetto una somma riaccreditata dall'ufficio pagatore all'INPS, non dovrà procedersi ad alcuna operazione di recupero, ma sarà sufficiente comunicare alla Regione che l'importo è in disponibilità dell'Istituto né dovrà procedersi nuovamente al pagamento dello stesso.

Si precisa, invece, che la Direzione Regionale comunicherà alla Regione i casi di indebita erogazione di indennità di tirocinio in presenza di ammortizzatore sociale nello stesso periodo. La comunicazione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici del tirocinante comprensivi di codice fiscale e l'importo da recuperare, anche la tipologia di tirocinio, il numero di protocollo della domanda trasmessa all'INPS dalla Regione, il periodo di tirocinio interessato. La Regione, a seguito di tale comunicazione e per quanto di sua competenza, avvierà la procedura di recupero di seguito descritta e l'Istituto effettuerà le operazioni di propria competenza.

Di seguito si delineano i passaggi del procedimento per il recupero delle somme indebite e si descrivono le competenze rispettivamente in capo alle Regioni e a codesto Istituto.

La Regione dovrà trasmettere, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, o via PEC, la richiesta di restituzione delle somme indebite, indirizzata al tirocinante e, per opportuna conoscenza, all'AdG e alla Direzione Regionale INPS competente. La comunicazione dovrà contenere le seguenti informazioni (per semplificare l'iter si allega un modello di lettera – Allegato 3):

1. gli estremi della domanda per la quale si richiede la restituzione dell'importo erogato, ed in particolare: l'identificativo di trasmissione all'Istituto, la tipologia di tirocinio (se con fondi PON IOG o D.L. n. 76 del 2013), la data di trasmissione, il periodo cui si riferisce l'indennità erogata indebitamente, il codice fiscale del tirocinante, la data in cui è stata pagata dall'Istituto (ricavabile dalla attestazione di pagamento), il motivo del recupero e l'importo della quota capitale (distinta in quote IOG, FSE e FdR); si ricorda che le Regioni possono agevolmente reperire le predette informazioni attraverso le funzioni di monitoraggio recentemente rilasciate;
2. l'indicazione dell'IBAN della Direzione Regionale INPS sul quale restituire la somma indebita. In particolare, il tirocinante dovrà specificare, nella causale del versamento, che si tratta di somme restituite in favore dell'intervento PON Occupazione giovani o D.L. 76 del 2013 /Regione XXX - indennità di tirocinio ed il periodo di tirocinio cui si riferisce il recupero;
3. l'indicazione degli eventuali interessi che scaturiscono ex lege dall'art.2033 c.c. (eventualmente distinti in quote IOG, FSE e FdR) sull'IBAN della Direzione Regionale INPS XXX. Il tirocinante dovrà specificare nella causale del pagamento che si tratta di interessi restituiti in favore dell'intervento PON Occupazione giovani D.L. 76 del 2013 /Regione XXX - indennità di tirocinio, oltre a mese/i XX anno/i XX a partire dal termine indicato dalla Regione e fino al termine di cui al successivo punto 6;
4. il termine temporale per la restituzione, oltre il quale si procederà all'applicazione degli interessi legali e degli interessi di mora;
5. gli interessi di mora calcolati a partire dalla data indicata al precedente punto 3 (eventualmente distinti in quote IOG, FSE e FdR) e fino al termine di cui al successivo punto 6;
6. il termine ultimo per la restituzione, oltre il quale procedere al recupero coattivo. Tale forma di recupero dovrà necessariamente essere avviata dalla Regione;
7. inserire eventuali modalità e termini per possibili ricorsi;
8. solo dopo il riaccredito, contabilmente accertato, dell'importo dell'indennità indebitamente percepita, l'Istituto potrà effettuare gli adempimenti contabili e fiscali di propria competenza.

Al termine di tutte le operazioni contabili e fiscali sarà cura della Direzione Regionale INPS comunicare alla Regione e per conoscenza all'AdG la conclusione della procedura di recupero. La Direzione Regionale INPS, inoltre, dovrà trasmettere una apposita attestazione dei pagamenti non estraibile dalla procedura, ma compilata in carta libera, con cadenza mensile contenente l'indicazione di tutte le somme recuperate dall'Inps.

L'Organismo Intermedio dovrà monitorare lo stato delle procedure di recupero, come descritte al paragrafo 2 del presente documento.

2. MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO

2.1. Registrazione e monitoraggio delle restituzioni da parte degli Enti

E' posta in capo all'Organismo Intermedio l'attività di monitoraggio dello stato delle procedure di recupero delle somme non dovute di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2 del presente documento.

Lo stato dei recuperi nell'ambito di ciascun progetto sarà comunicato dagli Organismi Intermedi trimestralmente in un apposito file di monitoraggio delle restituzioni da parte degli Enti, secondo il format di cui all'Allegato 4. L'AdG registra le restituzioni comunicate dagli OOII in un apposito file di monitoraggio (All. 6).

Nel file di monitoraggio delle restituzioni degli Enti sono annotati:

1. Denominazione PON, O.I.;
2. Denominazione e progetto ENTE ATTUATORE;
3. Codice Locale di spesa
4. N. e data di protocollo della richiesta di recupero;
5. Misura interessata dalla richiesta di rimborso ovvero dalla restituzione;
6. Quota capitale (distinta tra IOG-FSE-FdR);
7. Data restituzione quota capitale (indicata in quietanza);
8. Importo eventuali interessi (legali e/o di mora);
9. Data versamento eventuali interessi;
10. Estremi della ricevuta comprovante la restituzione;
11. Contenzioso

L'AdG può richiedere in ogni momento copia del File di monitoraggio.

Tuttavia, al fine di garantire un adeguato e corretto monitoraggio, l'AdG assicura il seguente flusso di informazioni:

1. L'AdG trasmette tramite nota alla Divisione 1 dell'ANPAL la richiesta di restituzione delle somme dovute indirizzata dall'O.I. all'Ente attuatore e, per opportuna conoscenza, all'AdG e, nel caso del circuito 1, anche al MEF – IGRUE - Ufficio I;
2. L'Ente attuatore dovrà trasmettere all'Organismo Intermedio, all'Autorità di Gestione e, nel caso del circuito 1, anche al MEF copia dell'avvenuto versamento delle somme dovute;
3. L'AdG con il supporto della Divisione 1 dell'ANPAL, incaricata ad operare sul Sistema applicativo SAP dell'IGRUE, monitora i movimenti di cassa. Accertata l'entrata delle somme dovute, con il supporto della Divisione 1 dell'ANPAL, rigira l'importo recuperato all'Organismo Intermedio e ne dà comunicazione allo stesso entro 30 giorni;
4. L'O.I. a chiusura dell'iter procedurale, ovvero a seguito dell'invio della nota di avvio del recupero, acquisita la quietanza del pagamento da parte dell'Ente attuatore e verificata dall'AdG sul Sistema SAP la movimentazione di cassa, comunica all'AdG e, nel caso del circuito 1, anche al MEF-IGRUE la chiusura della procedura di recupero.

In caso di instaurazione di contenzioso giudiziario l'Organismo Intermedio ne dà comunicazione all'AdG che interagirà per la migliore tutela degli interessi di parte pubblica.

2.2. Registrazione e monitoraggio delle restituzioni da parte dei destinatari

I provvedimenti di richiesta di restituzione delle somme di importi non dovuti, comunicati ai destinatari delle indennità di tirocinio (Misura 5 – Indennità), secondo quanto indicato al precedente paragrafo 1.3, e i loro esiti sono registrati dall'O.I. in un apposito File di monitoraggio delle restituzioni da parte dei destinatari, secondo il format di cui all'Allegato 5 che viene trasmesso trimestralmente all'AdG. L'AdG registra le restituzioni comunicate dagli OOII in un apposito file di monitoraggio (All. 6)

Nel file di monitoraggio delle restituzioni dei destinatari sono annotati:

1. Denominazione PON, O.I.;
2. Denominazione e progetto ENTE ATTUATORE;
3. Codice fiscale del Destinatario;
4. N. e data di protocollo della richiesta di recupero;
5. Coordinate bancarie del conto INPS sul quale effettuare il versamento della restituzione;
6. Quota capitale (distinta tra IOG-FSE-FdR);
12. Data restituzione quota capitale (indicata in quietanza);
7. Importo eventuali interessi (legali e/o di mora);
8. Data versamento eventuali interessi;
9. Estremi della ricevuta comprovante la restituzione.

L'AdG può richiedere in ogni momento copia del File di monitoraggio.